

mento Luciani, a me pare francamente che la disposizione del progetto ministeriale abbia il pregio di essere più semplice.

In fondo, qual'è il concetto? Noi abbiamo una serie di pene. Una è la perdita della promozione, immediatamente successiva è la perdita dell'anzianità sino a due anni. Siccome si vuol dare al magistrato il modo anche di ravvedersi e lo si vuole incitare a quella buona condotta, che può fare cancellare l'effetto della pena che sarebbe irrevocabile, si dice che dopo cinque anni di buona condotta si può anche revocare la pena disciplinare della perdita del diritto alla promozione.

E si trasmuterà in quale? Nella pena immediatamente minore, che è quella della perdita dell'anzianità. Si porta fino a tre anni. Certo, espresso in questi termini il concetto è assai chiaro. Che cosa sostituisce l'onorevole Luciani? Io lo capisco poco. Egli dice: per un periodo non minore di tre anni, computabile dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione, se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto. E se questo giorno non si è ancora verificato nemmeno nel momento in cui avviene la revoca? Supponga che la perdita del diritto di promozione s'infigga a un magistrato di scarsissima anzianità, sicchè a questo magistrato, dopo cinque anni, non sarebbe ancora maturato il diritto alla promozione. Secondo la disposizione pura e semplice della legge, a lui competerebbero tre anni di anzianità di meno. Secondo invece la disposizione sua, bisognerebbe riferirsi al giorno in cui la promozione avrebbe avuto luogo.

LUCIANI. Questo è un argomento a favore mio.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. La mia impressione è che non sia a favor suo.

Devo un chiarimento all'amico, onorevole Falconi. La ragione delle disposizioni relative alla perdita della pensione deriva da un riguardo all'altissimo corpo, che infligge la pena disciplinare. L'onorevole Falconi lo sa, e lo ha ricordato, che la destituzione per la legge comune può essere o con la perdita della pensione o senza.

Quando si tratta di far seguire alla destituzione l'effetto della perdita della pensione, allora secondo la legge vigente, si richiede il parere di una speciale Commissione.

Ora io, per quanto professore di diritto

amministrativo ed autore di trattati di diritto amministrativo, dichiaro lealmente che in questo momento non ricordo con precisione come sia composta la Commissione, cui è affidata questa facoltà di decidere, se debba e no il destituito perdere la pensione. Però, è certo che questa Commissione, che è composta di alti funzionari, è di un grado gerarchico di importanza di gran lunga minore di quel collegio, cui è attribuito questo potere disciplinare, questa facoltà di togliere la pensione.

Sembra strano che un atto emanante da un'altissima autorità, per uno dei suoi effetti debba poi dipendere da una autorità diversa, in certo modo minore. Si è voluto dire: una volta che quell'altissimo collegio giudica disciplinarmente, giudichi di tutto, anche agli effetti della perdita o meno della pensione.

« Ma - dice l'onorevole Falconi - voi allargate i casi ». No, noi non allarghiamo nulla. Il diritto comune sulla perdita delle pensioni resta assolutamente fermo: muta soltanto l'autorità, cui è affidata la facoltà di dichiarare o meno la perdita della pensione.

La ragione di opportunità, che ciò consiglia, mi pare così evidente che l'onorevole Falconi dovrebbe dichiararsene convinto.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. Onorevole Presidente, io ho dato finora prove di arrendevolezza; questa volta devo insistere. Chi ha seguito il mio ragionamento avrà, credo, capito le ragioni che consigliano le modificazioni da me proposte. Per quello che concerne la prima parte, vedo che è stata perfettamente intesa, e dall'onorevole Manna è stata combattuta nel merito; io per verità resto nell'idea che l'autorità, che abbia competenza ed elementi per revocare il primo giudizio, è il Consiglio di disciplina...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Luciani, mi faccia la cortesia di dirmi se insiste o no nel suo emendamento; è questo soltanto che le chiedo.

LUCIANI. Io insisto, e ne sto dicendo appunto le ragioni.

PRESIDENTE. Ma ella non può parlare due volte sullo stesso argomento.

LUCIANI. Quanto alla seconda parte, l'emendamento si presenta come necessità assoluta; e l'onorevole ministro mi ha dato argomento per dimostrarlo.

Supponiamo il caso che il magistrato puni-